

N. R.G. 61340/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bianchini
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 61340/2015 promossa da:

con il patrocinio
dell'avv.to NOVARA ANNA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico
presso l'avv.to NOVARA ANNA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO,
nella persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE NON COSTITUTO

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.

Rilevato che con ricorso ex art. 35 del D.lgs. 25/2008, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 29 settembre 2015 nelle forme di cui all'art. 702 *bis* c.p.c.,
nato in Mali il _____, ha chiesto al Tribunale in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento emesso in data 16 giugno 2015 e notificatogli il 14 settembre 2015, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza di protezione internazionale dal medesimo presentata;

che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese di origine a causa delle persecuzioni subite, in seguito al colpo di Stato del 22 marzo 2012, per la sua militanza politica nel partito PDES (partito di sviluppo economico e della solidarietà), sostenitore del deposto Presidente Tourè: ha, infatti, precisato di essere stato imprigionato e di aver subito torture tanto da riportare una frattura ad un piede ed una lesione alla schiena, di essere fuggito dall'ospedale dove era stato ricoverato e, dopo essersi rifugiato da un amico, una volta guarito, di aver raggiunto la Tunisia e in seguito la Libia dove era rimasto per circa un anno fino all'arrivo in Italia nell'aprile 2014;

che a riprova di quanto sopra ha prodotto il tesserino di appartenenza al PDES e certificazione medica attestante la presenza sul corpo di esiti cicatriziali di ustioni e ferite lacero contuse, nonché esiti traumatici di notevole entità riferibili a violenza intenzionale non recente;

che il Dicastero convenuto non si è costituito;



che la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione e l'esame del ricorrente, il quale ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla competente Commissione territoriale;

che il procuratore di parte ricorrente ha circoscritto le proprie richieste alla protezione sussidiaria ed in subordine alla protezione umanitaria;

che la misura della protezione sussidiaria si fonda su requisiti distinti rispetto a quelli posti a base del riconoscimento dello *status* di rifugiato e, conseguentemente, non richiede il positivo riscontro del *fumus persecutionis* (Cass. 2011 n. 6880);

che, in particolare, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

che, più nel dettaglio, nella fattispecie ricorrono elementi riconducibili all'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, lettera c), del D.Lgs. 251/2007, in quanto il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, risulta correlato a forme di violenza indiscriminata stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, recentemente ulteriormente aggravatasi anche nel sud del paese;

che deve rilevarsi come il paese attraversa attualmente una delicata fase di stabilizzazione, post - conflitto, dopo che è stato interessato nel marzo 2012 da un colpo di stato che ha portato alla destituzione del Presidente in carica Tourè e per un lungo periodo da scontri e combattimenti nei territori del nord fra gruppi ribelli tuareg e forze governative;

che il 20 giugno 2015 i ribelli tuareg della Coalizione dei movimenti dell'Azawad (CMA) hanno riconosciuto l'accordo di pace negoziato un mese prima ad Algeri dal governo e da alcuni gruppi armati attivi nel nord e più vicini all'esecutivo;

che le autorità maliane stanno gradualmente reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), anche se rimane preoccupante la situazione di altre città del nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Tmbuctu, Kidal e Menaka;

che tuttavia in ragione della attiva presenza di gruppi terroristici, di matrice islamica (da ultimo, il 18 gennaio 2017 l'attacco contro la base militare a Gao, il 21 marzo 2016 contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 rispettivamente nella Capitale e nella città di Savarè), vi è un elevato rischio terroristico nel paese e le autorità del Mali hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017 (cfr. il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri, nonché il sito Viaggi News);

che in tale quadro caratterizzato da continue minacce terroristiche, tutto il Mali e non soltanto il nord del paese, dove il livello di allarme resta altissimo, è pertanto da considerarsi a rischio, sia sotto il profilo della sicurezza ed incolumità personali che della violazione dei diritti umani, senza che possa allo stato farsi distinzione tra la parte settentrionale e quella meridionale, essendo l'intero



paese teatro di una recrudescente violenza generalizzata ed indiscriminata (cfr. Rapporto Amnesty 2015 - 2016): *“L’instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell’esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l’implementazione dell’accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d’emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma).”* (v. rapporto Amnesty Internazionale 2016-2017). Tale situazione è confermata anche dall’UNHCR che denunciava, nel novembre 2015, che il numero di rifugiati maliani in Niger era di nuovo in aumento, nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo, una milizia lealista e una coalizione Tuareg ribelle e nonostante nel periodo precedente, al contrario, fosse cominciato un lento rientro dei rifugiati nel proprio paese. A fine maggio 2015 l’UNHCR denunciava che la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu del nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, aveva messo in fuga circa 57.000 persone. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolavano, inoltre, l’accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione stava rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. In data 30 novembre 2016 si è aperto il processo al generale Sanogo autore del colpo di stato del 2012 e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti degli oppositori politici, tra cui i membri del partito di appartenenza del ricorrente, mentre in data 16 dicembre 2016 l’Assemblea nazionale ha votato con una forte maggioranza per l’assoluzione dell’ex presidente Amadou Toumani Tourè dall’accusa di alto tradimento. I rifugiati maliani avevano lentamente ma costantemente cominciato a fare ritorno alle proprie case dai vicini Burkina Faso, Mauritania e Niger fino a quando non sono divampati i più recenti episodi di violenza. Situazione confermata anche dall’unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell’Interno, nel resoconto sulla situazione del paese aggiornato a novembre 2016. Ivi si dà, infatti, atto della recrudescenza della minaccia terroristica anche nel sud del paese. Inoltre, *“la lenta attuazione dell’accordo di pace ha continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali; la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza.”* *“A lungo concentrati nel Nord, gli attacchi jihadisti si sono estesi a partire dal 2015 verso il centro, poi verso il sud del paese.”* *“In Mali si contano diversi gruppi armati, appartenenti a differenti etnie e localizzati in diverse aree”* (v. rapporto COI cit.). Ciò ha provocato un prolungamento di ulteriori otto mesi dello stato di emergenza in tutto il paese proclamato all’indomani dell’attentato del 20 novembre 2015 all’hotel Radisson Blu di Bamako da parte degli jihadisti. *“La situazione umanitaria in Mali, inoltre, è rimasta precaria. Nella stagione magra (da giugno a settembre), più di 3 milioni di persone, pari al 16 per cento della popolazione maliana, avevano insicurezza alimentare, tra cui 420.000 avevano bisogno di immediata assistenza alimentare. Alla fine dell’anno accademico, nel giugno, 296 su 2.380 scuole sono rimaste chiuse nella regioni colpite dalla crisi di Gao, Kidal, Mopti, Ségou e Timbuktu.[...]. Attori umanitari hanno sostenuto il governo nella fornitura di cibo a*



circa 420.000 persone nelle regioni di Gao, Mopti e Timbuctu [...]” (v. rapporto COI CNDA citato);

che, infatti, deve aggiungersi, a completamento del quadro di per sé già devastante, la situazione gravissima sotto il profilo economico e sociale che vede oltre il 60% della popolazione sotto la soglia di povertà stante il sostanziale arresto della produzione agricola che costituisce la principale risorsa del paese, con inevitabili ricadute in ordine alla mortalità infantile, alle malattie endemiche, quali colera, malaria e tubercolosi che si propagano a macchia di leopardo nell'intero territorio;

che, quindi, la situazione sopra delineata deve reputarsi sufficiente per il riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo della lettera c) del citato art. 14, la cui configurabilità richiede la mera sussistenza di un conflitto armato interno senza che, a differenza dello *status* di rifugiato, occorra una persecuzione individuale del soggetto che assume esserne vittima collegata ad una propria situazione contingente dovuta a motivi di ordine razziale, politico, religioso, etnico o sessuale: il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso potrebbe infatti esporre il richiedente, ove facesse rientro in patria, a concreto pericolo per la propria incolumità o per la propria vita;

che, invero, il concetto di “conflitto locale”, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi;

che, in particolare, la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07, ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”;

che, pertanto, devono ritenersi sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria.



che le spese legali possono essere compensate per la natura della causa e non essendo stata la domanda contestata;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) annulla il provvedimento impugnato;
- 2) dichiara la sussistenza in capo a _____, nato in Mali il _____, del diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria;
- 3) dichiara le spese legali compensate.

Roma 8 maggio 2017

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bianchini

